CONSIGLIO REGIONALE ARRIVO 1 2 DIC. 1997 PROT. N. ZO.

# REAZONE

## **PROPOSTA DI LEGGE:**

"Trattamento indennitario ai Consiglieri della Regione Puglia"

La presente proposta di legge, presentata dai Capigruppo regionali, si propone di riorganizzare e compendiare la legislazione regionale in materia di trattamento Indennitario dei consiglieri regionali. adequandola uniformandola alla più recente normativa statuale e regionale.

In particolare il trattamento indennitario in questione viene più razionalmente articolato nelle diverse voci che concorrono a definirio e viene calibrato in relazione alle funzioni svolte, alla presenza assicurata ai lavori degli organi collegiali consiliari nonché, per le spese di trasporto, alle percorrenze effettuate da ciascun consigliere.

la presente proposta, abrogando ben undici norme precedenti, semplifica notevolmente la legislazione vigente in materia, rendendola molto più trasparente e di certa applicazione.



PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA MARMO, DIPIETRANGELO, SANTANIELLO, FITTO, PEPE, SGOBBIO, INTRONA, CAROPPO, LOMELO, TEDESCO, TAGLIENTE, BALDUCCI, ADDUCI, E MONGIELLO.

"Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia "

#### Art. 1

## Indennità dei Consiglieri regionali

Ai consiglieri regionali è attribuito, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario :

- indennità di funzione :
- diaria a titolo di rimborso spese :
- rimborso spese di trasporto ;
- indennità e rimborso spese di missione.

#### Art. 2

#### Indennità di funzione

• 1) A titolo di funzione, ai consiglieri della regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del parlamento nazionale, nella seguente misura:

IL CONSIGLIERE

- a) 100/100 al presidente del consiglio e al presidente della giunta;
- b) 90/100 al vice presidente della giunta;
- c) 85/100 al vice presidente del consiglio ed ai membri della giunta ;
- d) 75/100 ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali ed ai presidenti dei gruppi consiliari;
- e) 70/100 ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali ed ai questori ;
- f) 68/100 ai segretari delle commissioni consiliari permanenti e speciali;
- g) 65/100 ai consiglieri.
- 2) L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta ad ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

#### Art. 3

#### Misura della diaria

- 1) Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del parlamento nazionale.
- 2) La diaria non è corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per l'intero periodo di impedimento.



#### Art. 4

#### Detrazioni sulla diaria

- 1) La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute :
  - a) del Consiglio regionale;
  - b) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
  - c) della giunta regionale :
  - d) delle commissioni permanenti, speciali e di inchiesta;
  - e) della giunta delle elezioni ;
  - f) della giunta per il regolamento.
- 2) Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
- 3) Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad almeno una riunione degli organi di cui al comma 1) se convocati contemporaneamente, o si trovi in missione.
- 4) L'ufficio di presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

#### Art. 5

## Rimborso per spese di trasporto

• 1) Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base :

5.



IL CONSIGLIERE

- a) del costo chilometrico pari ad ¼ del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'ufficio di presidenza;
- b) dalla percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del consiglio regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è determinata dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso stradale ordinario o autostradale più breve.
- 2) I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.
- 3) Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.
- 4) Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.
- 5) L'ufficio di presidenza del consiglio determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri.

#### Art. 6

#### Trattamento di missione

- 1) Al consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:
  - a) per le missioni all'estero, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello stato compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegata al decreto del ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;
  - b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello stato di cui alla lettera a);
  - c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per l'uso del mezzo proprio secondo le modalità di cui alla lett. A e dell'art.5, previa

5

IL CONSIGLIERE

contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

- 2) Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal consigliere.
- 3) Al consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari all'equivalente di 11 viaggi aerei andata e ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo.
- 4) L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel settore dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico del consiglio, allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal consigliere regionale intestatario.
- 5) L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

#### Art. 7

#### Variazioni

• 1) Al variare delle indennità percepite dai membri del parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l'indennità di cui all'art .2 ed il rimborso spese di cui all'art.3.



#### IL CONSIGLIERE

• 2) Il rimborso spese di cui all'art.6 comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui all'art.2.

#### Art. 8

#### Termini di decorrenza

• 1) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla legislatura in corso.

#### Art. 9

## Abrogazioni

- 1) Sono abrogate le seguenti leggi regionali :
  - 25 febbraio 1972, n.4;
  - 14 novembre 1972, n.14;
  - 12 agosto 1977, n,21; artt.1,2 e 3;
  - 12 agosto 1977, n.22;
  - 21 luglio 1978, n.33;
  - 27 ottobre 1981, n.55;
  - 19 marzo1984, n.14, art.1;
  - 22 agosto 1984, n.38;
  - 22 agosto 1984, n.39;
  - 6 maggio 1986, n.12;
  - 5 settembre 1994, n.31.



#### Art. 10

### Integrazioni

• 1) L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1987, n.34 è integrato dal seguente comma :

Ai consiglieri regionali, con almeno 10 anni di contribuzione, che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1), è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal 55° anno di età.

#### Art. 11

#### Norma finanziaria

• 1) Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e di cassa del consiglio regionale al Cap. " 1 "- "Competenze dovute ai membri del consiglio ......"

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alia 11 Commissione

Consiliare il 12.12. P1